



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 570/15/CONS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'INTESA REALIZZATA TRA LA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. E LA SOCIETÀ MEDIASET PREMIUM S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

VISTA la delibera n. 358/15/CONS, dell'8 giugno 2015, allegato A, recante *“Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2013”*;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”*;

VISTA la lettera pervenuta in data 23 settembre 2015 (prot. n. 68364), con la quale è stato comunicato un accordo quadro tra Telecom Italia S.p.A.– operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche ed in particolare nei servizi di fonia e dati su rete fissa e mobile nonché fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta su rete di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione elettronica – e Mediaset Premium S.p.A. – soggetto fornitore di servizi interattivi associati e di accesso condizionato e produttore di programmi;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società Telecom Italia S.p.A. risulta essere:

- una società per azioni, c.f. n. 00488410010, avente sede legale in Piazza Affari n. 2, 20123 Milano, quotata nei mercati regolamentati italiani, con quote rilevanti (superiori al 2%) appartenenti a: Vivendi S.A. (15,486%), JP Morgan Chase & Co. (3,589%), People's Bank of China (2,070%);

- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Recchi Giuseppe, c.f. n. *omissis*; Amministratore Delegato: Patuano Marco Emilio Angelo, c.f. n. *omissis*; Consiglieri: Fitoussi Jean Paul Samuel, cf. n. *omissis*, Ben Ammar Tarak, c.f. n. *omissis*, Calvosa Lucia, cf. n. *omissis*, Benello Davide, *omissis*, Cattaneo Flavio, cf. n. *omissis*, Cioli Laura, *omissis*, Cornelli Francesca, cf. n. *omissis*, Gallo Giorgina, *omissis*, Kingsmill Denise, c.f. n. *omissis*, Marzotto Luca, cf. n. *omissis*, Valerio Giorgio Giannino cf. n. *omissis*;

- controllante al 100% le seguenti società: 4G Retail S.r.l., Emsa Servizi S.p.A., HR Services S.r.l., OFI Consulting S.r.l., Olivetti S.p.A, Olivetti Multiservices S.p.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Telecom Italia Information Technology S.r.l., Telecom Italia Digital Solutions S.p.A., Telecom Italia Trust Technology S.r.l., Telecontact Center S.p.A., Telenergia S.r.l., TIM Caring S.r.l., TIM Tank S.r.l., TIM Ventures S.r.l.; al 99,32% la società Trentino NGN S.r.l.; al 70% la società Telecom Italia Capital; al 75,45%, la società Telecom Italia Media; al 60,03% la società INWIT S.p.A, (tutte società non esercenti attività rilevanti ai fini del SIC);

- società operante nel sistema integrato delle comunicazioni, iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione con il numero 14062 dal 9 settembre 2006 in qualità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

soggetto fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato, fornitore di servizi di comunicazione elettronica, fornitore di servizi media non lineari;

- titolare di:

- n. 1 autorizzazione generale per la fornitore di servizi media non lineari ai sensi dell'art. 22-*bis* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (comunicazione Agcom del 18 gennaio 2012) tramite l'offerta "Tim Vision" (già Cubovision);

3. la società Mediaset Premium S.p.A., risulta essere:

- una società per azioni c.f. n. 08744350961, avente sede legale in via Pietro Paleocapa n. 3, 20121 Milano;

- composta dal seguente assetto amministrativo: Presidente del consiglio di amministrazione: Marco Angelo Ettore Giordani cf. n. *omissis*;

Consiglieri: Giovanni Yves Confalonieri cf. n. *omissis*, Enrico Gerardo cf. n. *omissis*, Marco Rosini cf. n.

omissis, Simone Sole cf. n. *omissis*, Luis Velo Puig Duran cf. n. *omissis*; Amministratore Delegato e Consigliere: Franco Ricci cf. n. *omissis*;

- controllata con quota pari all'88,89% del capitale sociale dalla società Reti Televisive Italiane S.p.A. (in forma abbreviata R.T.I.) c.f. n. 06921720154 (società del gruppo Fininvest) e all'11,11% dalla società Telefonica De Contenidos S.A. Universal c.f. n. Z1942804623;

- controllante nessuna società;

- operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni in qualità di fornitore di servizi di accesso condizionato e produttore di programmi e che per tali attività è iscritta al registro degli operatori di Comunicazione con il numero 25187 del 19 dicembre 2014;

- titolare di:

- n. 1 autorizzazione generale per l'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi ad accesso condizionato, compresa la *pay per view*, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

4. secondo quanto dichiarato dalla società Telecom Italia S.p.A. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso la stipula, in data 5 agosto 2015, di un *Memorandum of Understanding* con Mediaset Premium S.p.A. inteso a porre in essere una *partnership* per la distribuzione e commercializzazione verso i clienti di rete fissa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e mobile *broadband/ultrabroadband* di Telecom Italia dei contenuti audiovisivi dell'offerta di Mediaset Premium;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi, su frequenze terrestri in ambiti nazionale cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8 del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame non assume alcuna rilevanza in quanto si tratta di un'intesa tra la Telecom Italia S.p.A. e la società Mediaset Premium S.p.A., avente ad oggetto la distribuzione e commercializzazione dei contenuti audiovisivi dell'offerta di Mediaset Premium su piattaforma mobile e IP di Telecom Italia;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10 del Testo Unico, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2013, il gruppo RTI ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *omissis* del SIC, come quantificato dalla delibera n. 358/15/CONS dell'8 giugno 2015 (euro *omissis*). Pertanto, in considerazione della natura dell'accordo, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento da parte del gruppo RTI, anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, commi 10 e 11, del Testo Unico, si rileva che la società Telecom Italia S.p.A., per l'anno 2013, ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC corrispondenti allo *omissis* del SIC, come quantificato dalla delibera n. 358/15/CONS. Pertanto, in considerazione della natura dell'accordo, l'operazione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento, da parte di Telecom Italia S.p.A., anche attraverso società controllate o collegate, di ricavi superiori al 10% dei ricavi complessivi del SIC;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 08 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci